

Lorenzo Franchini

La nozione di «laicità» nella giurisprudenza romana (*)

1. Il monopolio sacerdotale e la sua fine – 2. Caratteristiche della giurisprudenza protolaica – 3. Lo studio del passato: le XII Tavole – 4. La crisi del formalismo tradizionale e l'emersione di istituti nuovi – 5. Conclusione: una laicizzazione attenta ai valori.

1. Nell'antica Roma il diritto appare «laicizzato»¹ già all'epoca della legge delle XII Tavole (V secolo a.C.), nel senso che il codice decemvirale contiene, al contrario di precedenti raccolte normative (alludiamo essenzialmente alle cosiddette *leges regiae*), per lo più norme dirette a regolare i rapporti tra le persone, dalla cui violazione non derivava alcuna conseguenza nei riguardi delle divinità: da questo punto di vista il *ius civile* ne risultava per sempre distinto dal *ius sacrum*.

Ma siccome fu ancora per diversi secoli un collegio sacerdotale, quello dei pontefici, ad esercitare l'attività interpretativa del diritto e delle leggi in condizioni di assoluto monopolio, è soltanto con il venir meno di questo che si suol parlare, anche nell'esperienza romana, del sorgere di una giurisprudenza veramente «laica».

Occorre dunque svolgere, anzitutto, alcune considerazioni, concernenti sia il monopolio pontificale in sé considerato sia il processo storico che portò alla secolarizzazione della scienza giuridica, da cui si potrà desumere la plausibilità di certi orientamenti, ampiamente diffusi tra gli studiosi di diritto romano.

Riguardo al primo profilo, bisogna dire che l'esistenza, per secoli, di un monopolio sacerdotale sull'interpretazione anche del *ius civile* non può essere messa in dubbio: essa è chiaramente documentata nelle fonti², la cui testimonianza non può essere facilmente elusa da qualsiasi rigorosa ricostruzione; è inoltre confortata dalla constatazione che vi era una stretta compenetrazione tra sfera civile e sfera sacrale (in riguardo a quest'ultima, neppure uno studioso scettico come Filippo Can-

^{*)} Testo della relazione presentata al convegno su «Diritto, Identità, Laicità» tenutosi il 25 gennaio 2010 all'Università Europea di Roma e presieduto dal professor Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

¹⁾ È opportuno rammentare che il termine «laico», con i suoi derivati, nasce in epoca moderna e non è in alcun modo rinvenibile nelle fonti latine; in particolare, lo stato romano non conobbe mai quel completo «isolamento» dalla sfera della morale o della religione che connota invece la società contemporanea. Tuttavia, a ragione, i giuristi parlano di «laicizzazione» del diritto per indicare il processo di «secolarizzazione» della scienza giuridica nei termini che ora illustreremo, ossia di progressiva, totale emancipazione della giurisprudenza dall'ambito sacerdotale. Per una lucida sintesi, sul punto, si vedano ad esempio F.P. CASAVOLA, *Laicità tra religione e diritto nell'esperienza del mondo antico*, in «Studium», XC, 1994, p. 809 ss., specialmente 814 ss., P. CATALANO, P. SINISCALCO, *Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo del XIV Seminario*, in «Index», XXIII, 1995, p. 461 ss., e P. CATALANO, *Elementi romani della cosiddetta laicità*, ancora in «Index», XXIII, 1995, p. 477 ss., alle cui ulteriori osservazioni senz'altro rinviamo, pur aggiungendo che già con le XII Tavole, secondo quel che immediatamente diciamo nel testo, si assiste ad una prima significativa «laicizzazione» dell'ordinamento.

²⁾ Si vedano Pomp. D. 1.2.26 (*omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant*), Liv., *urb. cond.* 9.46.5 (ove espressamente si parla di *civile ius, repositum in penetralibus pontificum*), e Val. Max., *mem.* 2.5.2 (*Ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium abditum solisque pontificibus notum ...*).

celli³ mette in dubbio l'esistenza di un monopolio pontificale) e soprattutto dall'argomento stringente che il diritto dell'età arcaica era dominato dal formalismo e che soltanto i membri del nostro collegio sacerdotale ne erano innegabilmente gli studiosi e i custodi. Non è insomma neppure lontanamente pensabile che, per sapere secondo quali modalità tecniche esercitare un'azione o in osservanza di quali solennità porre in essere un negozio, o con quali artifici correggere la formula, rivelatasi socialmente superata, dell'una e dell'altro, i Romani si rivolgessero a chi pontefice non era. Qualunque modifica o libero estrinsecarsi del formalismo fuori dal controllo sacerdotale, per effetto di convinzioni o prassi anche ampiamente condivise, sarebbero inevitabilmente incorsi nella sanzione di nullità: e anche di ciò abbiamo testimonianza nelle fonti⁴. Ma per venire un poco incontro alla lezione di Cancelli, il cui lavoro di quattordici anni fa è certamente documentatissimo e prezioso per gli stimoli che offre alla riflessione critica, occorre riconoscere che in seguito alla codificazione decemvirale e per effetto anche di leggi successive⁵, che pubblicavano brani di tradizione, una certa diffusione del sapere pontificale, all'interno della classe dirigente, doveva essersi prodotta. Si consideri anche che non vi era soluzione di continuità a Roma tra élite politica e sacerdotale, data l'assoluta identità di estrazione sociale e familiare, e che di una certa non superficiale cultura giuridica doveva essere effettivamente impregnata tutta la classe dirigente. Ciò, senza affatto pregiudicare per lungo tempo il monopolio pontificale, produsse tuttavia, a nostro avviso, due significativi fenomeni collegati fra di loro: il primo, che quando si fosse sicuri della perfetta identità della fattispecie in questione con quella su cui già un altro membro dell'oligarchia aveva in precedenza chiesto lumi ai pontefici, spesso si preferiva consultarsi direttamente con quello, magari meglio conosciuto, che non con questi⁶; il secondo, che cominciò progressivamente a diffondersi, nella pratica sociale spontanea, la percezione di una certa giuridicità inerente non solo agli atti rituali, costitutivi o estintivi di rapporti, ma anche ai rapporti stessi, su cui pur i pontefici in genere non si pronunciavano, a causa della mancanza di un dato formale, ma nel cui svolgimento era ormai innegabile la presenza di valori deontici. La riflessione giurisprudenziale andava dunque approfondita e resa più attenta alla *sostanza* delle cose⁷; ma ciò comportava il rischio di una certa deformalizzazione dei criteri ispiratori e in fin dei conti del sistema stesso. Rischio che l'élite pontificale, quale storicamente risultava configurata, non era in grado, né aveva alcuna intenzione di correre. E' a questo punto che, allora, il processo di laicizzazione della giurisprudenza si fa inevitabilmente più accelerato.

Il monopolio pontificale comincia a subire un duro colpo, come si sa, con la pubblicazione, da parte di Cneo Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco, dei *fasti* e dei formulari delle *legis actiones*. L'even-

³) F. CANCELLI, *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio*, Roma, 1996, scritto che, com'è evidente dal titolo, è interamente dedicato alle problematiche in questione.

⁴) Si veda in particolare la testimonianza di cui a Gai., *inst.* 4.11, concernente il famoso responso pontificale che non ammise la possibilità di pronunciare *'vites'* al posto di *'arbores'* (espressione, quest'ultima, contemplata dal formulario della *legis actio*), quando pur di *vites* in concreto si trattasse: *'Unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est eum rem perdidisse, cum quia debuisset arbores nominare eo, quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio competeret, generaliter de arboribus succisis loqueretur'*.

⁵) Alludiamo soprattutto (ma non solo) alla celebre *lex Aquilia* del 286 a.C., con la quale si riorganizzò interamente una disciplina che, come quella *'de damno'*, a partire dalle sparute disposizioni dettate dalla legge tavolare, doveva essersi nel frattempo arricchita grazie ad una cospicua tradizione interpretativa. Sul punto, cfr. per esempio G. VALDITARA, *Dammum iniuria datum*², Torino, 2005, specialmente p. 3-5.

⁶) Il fenomeno è espressamente documentato per il diritto sacro pubblico, dove pur le procedure erano più rigorose e ufficiali: talora il senato evitava di far interpellare una seconda volta il collegio su un'identica questione, in ordine alla quale, dunque, non sussistessero dubbi di sorta. Si veda per es. Liv., *urb. cond.* 31.12.3-5 (*'C. Aurelio consuli negotium datum ut ad praetorem in Bruttios scriberet: senatui placere quaestionem de expilatis thesauris eodem exemplo haberi quo M. Pomponius praetor triennio ante babuisset; quae inventa pecunia esset, reponi; si quo minus inventum foret, expleri ac piacularia, si videretur, sicut ante pontifices censuissent, fieri'*), secondo la interpretazione da noi data in L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008, p. 295 ss.

⁷) Per lungo tempo questa (sebbene forse la legislazione vi facesse talora timidamente riferimento denominandola *'ius'*) sembra essere dunque nell'ombra, ed illuminati solo gli atti iniziale e finale del rapporto: lo sviluppo successivo porterà alla emersione di una nuova giuridicità. Sul tema, ancora molto calzanti i rilievi, per es., di C. GIOFREDI, *Ius Lex Praetor (forme storiche e valori dottrinali)*, in «SDHI», XIII-XIV, 1947-1948, p. 48 ss.

to, del resto chiaramente attestato nelle fonti⁸, è storicamente attendibile⁹; anche se secondo noi contribuì più all'ulteriore diffusione della scienza pontificale che non direttamente all'immissione di quegli elementi nuovi, cui sopra accennavamo, che sono i più importanti, giacché alla lunga determinarono una certa (mai completa, a Roma) crisi dei valori formalistici. Si trattò, con tutta probabilità, della pubblicazione di una raccolta di precedenti processuali – di cui il nostro scriba doveva essersi in qualche modo impossessato¹⁰, attingendo ad un archivio pontificale evidentemente ormai non più inespugnabile –, con annessi schiarimenti circa i giorni in cui era possibile agire e quelli in cui non lo era. Era un fatto senza precedenti, anche perché le frequenti leggi in materia davano indicazioni su come elaborare le formule¹¹ che poi del resto erano ritualmente e pubblicamente pronunciate durante i processi, ma nulla era mai stato espresso sui criteri via via adottati per risolvere i problemi; e nell'ambito di una raccolta relativamente completa un attento lettore avrebbe potuto individuare *regulae* e fili conduttori. Altro evento fondamentale, ed anzi più importante ai nostri fini, fu l'ingresso – sancito nel 300 con la legge Ogulnia, non a caso strenuamente avversata dai patrizi, depositari della tradizione sacrale – dei plebei nel collegio pontificale¹²: questi erano da sempre fondamentalmente estranei alle tradizioni religiose di Roma, possedendone anzi di proprie, e perciò inevitabilmente¹³ meno sensibili ai condizionamenti del *ius sacrum* e dei valori formalistici ad esso

⁸ Si vedano ad esempio Pomp. D. 1.2.2.7 (*Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. Hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro*), Cic., Mur. 11.25 (*Inventus est scriba quidam, Cn. Flavius, qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus discendis fastos populo proposuerit et ab ipsis cautis iuris consultis eorum sapientiam compilarit. Itaque irati illi, quod sunt veriti ne dierum ratione pervulgata et cognita sine sua opera lege agi posset, verba quaedam composuerunt ut omnibus in rebus ipsi interessent*), Cic., de or. 1.41.186 (*Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum, quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa, pervulgari artem suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent*), Cic., Att. 6.1.8 (*E quibus [libris de rep.] unum ἱστορικὸν requiris de Cn. Flavio, Anni filio. Ille vero ante decemvros non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post decemvros institutus est. Quid ergo profecit, quod protulit fastos? Occultam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis; nec vero pauci sunt auctores Cn. Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse ...*), Liv., urb. cond. 9.46.5 (*Civile ius, repositum in penetralibus pontificum, [Cn. Flavius] evulgavit fastosque circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset sciretur*), Val. Max., mem. 2.5.2 (*Ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniaeque deorum immortalium abditum solisque pontificibus notum Cn. Flavius libertino patre genitus et scriba, cum ingenti nobilitatis indignatione factus aedilis curulis, vulgavit ac fastos paene toto foro exposuit*), Plin., nat. hist. 33.1.6 [17] (*Frequentior autem usus anulorum non ante Cn. Flavium Anni filium deprehenditur. Hic namque publicatis diebus fastis, quos populus a paucis principum cotidie petebat, tantam gratiam plebei adeptus est - libertino patre alioqui genitus et ipse scriba Appi Caeci, cuius hortatu exceperat eos dies consultando adsidue sagaci ingenio promulgaratque -, ut aedilis curulis crearetur cum Q. Anicio Praenestino, qui paucis ante annis hostis fuisset, praeteritis C. Poetilio et Domitio, quorum patres consules fuerant*) e Macr., sat. 1.15.9 (*Priscis ergo temporibus, ante quam fasti a Cn. Flavio scriba in vitis patribus in omnium notitiam proderentur ...*).

⁹ Opinione largamente prevalente in dottrina. Per tutti, si vedano ad esempio F. D'IPPOLITO, *Das ius Flavianum und die lex Ogulnia*, in «ZSS», CII, 1985, p. 81 ss., F. DE MARTINO, *Certezza del diritto in Roma antica*, in «Fondamenti», XII, 1988, p. 10 s., e O. TELLEGEN-COUPERUS, *Pontiff, Praetor, and Iurisdictio*, in «T.», LXXIV, 2006, p. 37.

¹⁰ Si veda in particolare Pomp. D. 1.2.2.7 (riportato *supra*, nt. 8), che parla di *'subreptum librum'*.

¹¹ D'altronde è lo stesso Gai., *inst.* 4.11 a riferirci che, tra i possibili significati da attribuire all'espressione *'legis actiones'*, uno era quello di azioni fondate sulla legge, si trattasse della legge delle XII Tavole o di altre leggi, ben note, che introdussero nuove *legis actiones* o – ciò che è altrettanto significativo ai nostri fini – nuovi *modi agendi* nell'ambito di quelle già esistenti (si pensi per esempio alla *lex Licinia* in rapporto all'*actio communi dividundo*). In tutti questi casi la previsione legislativa non poteva che vincolare, entro certi limiti, gli interpreti ad elaborare i relativi formulari processuali secondo le indicazioni evincibili dalla legge stessa.

¹² Si veda Liv., *urb. cond.* 10.6.6 (*Rogationem ergo promulgarunt ut, cum quattuor augures, quattuor pontifices ea tempestate essent placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, adlegerentur*) e 10.9.2 (*Pontifices creantur suorum legis P. Decius Mus, P. Sempronius Sophus, C. Marcus Rutilus, M. Livius Dentor [...]. Ita octo pontificum, novem augurum numerus factus*).

¹³ Ciò, sebbene i loro nuovi membri, e in particolare i pontefici massimi, abbiano poi fatto di tutto per dimostrare di essere all'altezza della situazione, rivelando comunque particolare scrupolo e serietà, per quel che era loro possibile, nell'amministrazione dei *sacra*: il caso più significativo fu forse quello di P. Licinio Crasso, cui è dedicato il nostro già citato lavoro; cfr. per esempio J.C. RICHARD, *Sur quelques grands pontifes plébéiens*, in «Latomus», XXVII, 1968, p. 786 ss.

geneticamente inerenti¹⁴. La *lex Ogulnia* non poté che contribuire anche alla ulteriore diffusione del sapere giuridico; ma avvenimento di maggior rilievo, sotto questo profilo, fu rappresentato dalla decisione, presa dal primo pontefice massimo plebeo, Tiberio Coruncanio¹⁵, di dare i suoi responsi in pubblico¹⁶, così che gli ascoltatori più interessati potessero costantemente assistervi e rendersi pertanto conto della *ratio* che di volta in volta, sulle più svariate materie, ispirava l'attività interpretativa del capo del collegio. Ora, l'episodio, al di là dell'impatto enorme che dovette avere sull'opinione pubblica per il fatto che definitivamente poneva fine alla tradizionale segretezza dell'*interpretatio* pontificale, è indizio importante di un'altra circostanza, che rileva sotto il profilo procedimentale e della quale, proprio per questo, la dottrina di solito non tiene conto: ossia che da qualche tempo (forse proprio da quando era stato ampliato il numero dei membri del collegio) con tutta probabilità non venivano più osservati, da parte dei privati, i tradizionali meccanismi di consultazione. Non vi era più, come attestato da Pomp. D. 1.2.2.6¹⁷, un singolo pontefice delegato che esaminava i quesiti posti dai *patres familias*; ma più pontefici singolarmente esercitavano la loro attività di consulenza, in contemporanea con altri¹⁸. L'esempio fornito dallo stesso capo del collegio alimentò certamente questa prassi, oltre a quella poi generalizzata dei responsi in pubblico: la conseguente perdita d'autorità del pontificato, inteso come organo collegiale di raccordo cogente dell'interpretazione, dovette senz'altro favorire la comparsa dei primi consulenti laici (non crediamo molti, per la verità), il libero confronto tra i diversi orientamenti e finalmente la nascita di un *ius controversum*. La *nobilitas* riconobbe l'autorevolezza dei primi giuristi che, pontefici o laici che fossero, mostravano di voler agire più liberamente, fuori dagli schemi procedimentali e sostanziali del passato; tanto più che gli interpreti di questa nuova sensibilità più aperta alla comunità e alle nuove istanze culturali¹⁹, che caratterizzarono a partire dal III secolo la civiltà romana, forse mostravano di essere assai più disponibili a sancire il definitivo riconoscimento, in termini giuridici, di tutte quelle relazioni e situazioni

¹⁴ L'accelerazione nel processo di laicizzazione della giurisprudenza, verificatasi non appena i plebei furono ammessi al pontificato, costituisce un'ulteriore dimostrazione, sotto questo profilo, della stretta compenetrazione sempre mantenuta tra *interpretatio* in materia civile e sacrale.

¹⁵ Su questo personaggio si vedano D. 1.2.2.35 ('*Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maxime dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. Et quidem ex omnibus, qui scientiam nanci sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant*'), D. 1.2.2.38 ('*Post hos fuit Tiberius Coruncanus, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt*'), Cic., *de or.* 3.33.134 ('*Haec fuit P. Crassi illius veteris, haec Ti. Coruncani, haec proavi generi mei Scipionis prudentissimi hominis sapientia, qui omnes pontifices maximi fuerunt, ut ad eos de omnibus divinis atque humanis rebus referretur; eidemque in senatu et apud populum et in causis amicorum et domi et militiae consilium suum fidemque praestabant*'), Cic., *Brut.* 14.55 ('*Ti. Coruncanium, quod ex pontificum commentariis longe plurimum ingenio valuisse videatur*'), Cic., *Sull.* 7.23 ('*Sed scire ex te pervelim, quam ob rem qui ex municipiis veniant peregrini tibi esse videantur. Nemo enim istuc M. illi Catoni seni, cum plurimos haberet inimicos, nemo Ti. Coruncanio, nemo M. Curio, nemo huic ipsi nostro C. Mario, cum ei multi inviderent, obiecit unquam*'), Cic., *Planc.* 8.20 ('*Num quando vides Tusculanum aliquem de M. Catone illo in omni virtute principe, num de Ti. Coruncanio, municipe suo, num de tot Fulviis gloriari? verbum nemo facit*'), Liv., *per.* 18 ('*Ti. Coruncanus primus ex plebe pontifex maximus creatus est*') e Gell., *noct. Att.* 4.6.10 ('*Propterea verba Atei Capitolis ex quinto librorum quos de pontificio iure composuit scripsi: Ti. Coruncanio pontifici maximo feriae praecedaneae in atrum diem inauguratae sunt. Collegium decrevit non habendum religioni quin eo die feriae praecedaneae essent*'). Si vedano anche per esempio F. D'IPPOLITO, *Sul pontificato massimo di Tiberio Coruncanio*, in «Labeo», XXIII, 1977, p. 131 ss., J. VERNACCHIA, 'Cogitabant pontifices', in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», I, Napoli, 1984, p. 315 ss., e F. SINI, 'A quibus iura civibus praescribentur'. *Ricerche sui giuristi del III secolo a. C.*, Torino, 1995, p. 81 ss. Secondo F. BONA, *Ius pontificum et ius civile nell'esperienza giuridica tardo-repubblicana: un problema aperto*, in «Contractus e pactum (Atti Copanello 1988)», Napoli, 1990, p. 213-214, non è certo che i suoi 'complura' e 'memorabilia responsa' siano stati raccolti in opere autonome: forse restarono invece nei *commentarii pontificum*.

¹⁶ Si veda ancora Pomp. D. 1.2.2.35.

¹⁷ D. 1.2.2.6: '*Omni tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constuebatur, quis quoquo anno praeeset privatis. Et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est*'.

¹⁸ Circa l'avvenuto mutamento dei tradizionali meccanismi di consultazione si veda ad esempio, per l'età più avanzata, Cic., *har. resp.* 6.12-7.13.

¹⁹ Cic., *de or.* 3.33.135 non esita a definire 'politissima, transmarina atque adventicia' questa 'sapientia' di più ampie vedute.

che, anche al di fuori dalle strettoie del formalismo, da sempre erano, sul piano socio-politico, tenute in particolare riguardo e come ammantate di doverosità. D'altronde anche nell'ambito del *ius sacrum*, rimasto certamente soggetto al monopolio sacerdotale dell'interpretazione, sono rinvenibili tracce di una certa crisi dei valori formalistici: è significativo per esempio il fatto che nel 304, non a caso contemporaneamente all'iniziativa di Cneo Flavio, una legge avesse per la prima volta sottoposto la validità di un atto sacrale, quale la consacrazione di un pubblico santuario, pur di per sé ritualmente compiuta, alla previa autorizzazione del senato o della maggioranza dei tribuni della plebe²⁰, determinandosi così un'ingerenza senza precedenti della sfera politica in quella sacrale; o anche il fatto che a partire dalla seconda metà del III secolo la carica di pontefice massimo divenga elettiva²¹; o ancora il fatto che anche in materia di diritto sacro pubblico comincino a comparire i primi responsi chiaramente motivati²² – con pubblica illustrazione della *ratio* ispiratrice della decisione, più o meno fondata sulla tradizione –, quali certamente, almeno fino a Coruncanio, non dovevano essere neppure quelli emessi nei confronti dei privati su questioni inerenti a loro personali interessi; o infine il fatto che, sempre addirittura in materia di diritto sacro pubblico, palesemente si attuino, rispetto al passato, repentini mutamenti di indirizzo giurisprudenziale²³, al fine di modificare, in senso semplificatorio, la disciplina di negozi solenni. E concludiamo pure queste nostre prime osservazioni, rilevando ancora che ammettere l'esistenza di una stretta connessione di metodo tra giurisprudenza civile e sacrale non può che rivelarsi scientificamente fruttuoso, non solo per lo studio della genesi e dello svolgimento del monopolio interpretativo sacerdotale, ma anche per quello della sua stessa crisi.

2. Si evince dalle argomentazioni sopra addotte che il processo di laicizzazione della giurisprudenza non avvenne affatto in modo perentorio: sia per il fatto che esso si svolse, come già detto, in varie tappe, che videro personaggi diversi avvicinarsi sulla scena, ma di cui in particolare uno, Appio Claudio Cieco²⁴, per il suo prestigio nobiliare ma anche per la sua condotta politica indipendente, sembra aver avuto il ruolo importante di precursore, rispetto al libero evolversi degli studi giuridici e dell'iniziativa giurisprudenziale²⁵; sia per il fatto che l'*interpretatio* pontificale, ora del resto più libera nei suoi meccanismi di espressione, non fu assolutamente sostituita, bensì solo affiancata da una giurisprudenza laica, i cui esponenti all'inizio dovettero essere ben pochi e comunque sempre legati, a nostro avviso, per ragioni politiche o di famiglia, ad ambienti pontificali²⁶.

E' comunque indubbio che a un certo punto, all'interno della *nobilitas* romana, ad alcuni nuovi

²⁰) Si veda in proposito Liv., *urb. cond.* 9.46.7; cfr. Gai., *inst.* 2.5.

²¹) Anche se non formalmente, dato che alla votazione interveniva solo la minoranza delle tribù, e che poi sarebbe pur sempre seguita la nomina dei membri del collegio, pur vincolata al tenore della delibera pseudocomiziale: cfr. Cic., *leg. agr.* 2.7.18.

²²) Si vedano Liv., *urb. cond.* 27.25.7-10, e Val. Max., *mem.* 1.1.8.

²³) Sebbene un po' «ipocritamente» giustificati (*rectius esse*? si veda Liv., *urb. cond.* 31.9.5-10) sulla base di una maggior conformità alla tradizione, che qui, a dire il vero, non è facile intravedere. Per un approfondimento, si veda ad esempio L. FRANCHINI, *A proposito del votum ex incerta pecunia del 200 a.C.*, in «AG», CCXXI, 2001, p. 159 ss.

²⁴) Censore nel 312, console nel 307 e nel 296, pretore prima del 297 e nel 295, dittatore fra il 292 ed il 285 (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York, 1952, p. 545). Come è noto, ad Appio Claudio Cieco è anche attribuita la composizione di un'opera scritta, il *de usurpationibus* (cfr. Pomp. D. 1.2.2.36), ma sull'attendibilità storica di tutto ciò si è legittimamente dubitato.

²⁵) Secondo F. WIEACKER, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in «Les origines de la république romaine», Genève, 1967, p. 343 nt. 2, si può affermare che già con Appio Claudio è riscontrabile un clima di maggior apertura agli influssi culturali greci.

²⁶) Sul fatto, solitamente del tutto trascurato, che lo stesso Sesto Elio Peto Cato, primo giurista non-sacerdote di cui si abbia notizia, apparteneva ad una famiglia pontificale si veda Liv., *urb. cond.* 22.35.1-2 (*Cum his orationibus accensa plebs esset, tribus patriciis petentibus, P. Cornelio Merenda L. Manlio Volsone M. Aemilio Lepido, duobus nobilium iam familiarum plebeiis, C. Atilio Serrano et Q. Aelio Paeto, quorum alter pontifex, alter augur erat, C. Terentius consul unus creatur, ut in manu eius essent comitia rogando collegae*) e 23.21.7 (*Et tres pontifices creati, Q. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus et Q. Fulvius Flaccus, in locum P. Scantini demortui et L. Aemili Pauli consulis et Q. Aeli Paeti, qui ceciderant pugna Cannensi*), ove si fa riferimento ad un Quinto Elio Peto pontefice.

studiosi di diritto, che avevano anche iniziato a svolgere attività di consulenza²⁷, pressoché unanimemente si riconobbe la medesima *auctoritas*²⁸ prima riconosciuta ai singoli pontefici. Ciò produsse, come in parte già sopra anticipato, due immediate conseguenze: primo, che mutarono sia il modo (ora non più segreto, secondo l'esempio fornito anche da alcuni sacerdoti) che il luogo (ora per lo più la casa del giurista, o il foro) in cui si davano i responsi²⁹; secondo, che l'attività giurisprudenziale non poté che svolgersi in modo sordinato, dal momento che non esisteva più un organo di copertura, che attuasse un raccordo interpretativo. Nasceva così il *ius controversum* e il libero confronto tra le opinioni, frutto anche di un clima culturale più aperto, contrassegnato da una maggior libertà di pensiero, dalla progressiva diffusione della filosofia e del movimento oratorio; muoveva i suoi primi passi anche la letteratura giuridica³⁰, con la quale diviene chiaro che il processo rinnovatore, che aveva portato alla crisi del metodo interpretativo segreto, era assolutamente irreversibile.

Ci si deve allora porre il problema – particolarmente rilevante, in questa sede, in cui si tratta anche dell'*identità* come valore – di come, in questa nuova temperie, la prima giurisprudenza laica abbia saputo iscrivere la propria riflessione nel quadro della tradizione (il cui richiamo a Roma continuava ad essere comunque molto forte), di quali siano stati i punti di continuità e quali quelli di eventuale rottura. In proposito, data la pressoché totale mancanza di fonti specifiche, è a nostro avviso opportuno, più che tentare di ricostruire un quadro preciso, per quest'importante fase di transizione dell'esperienza giuridica romana, formulare alcune ipotesi di lavoro e cercare di fondarle su presupposti di attendibilità e ragionevolezza storico-politica.

3. Rispetto alle XII Tavole, vi è da dire che nel III secolo il processo, già forse avviato dai pontefici, di integrale riconduzione del *ius civile* alla codificazione decemvirale, ora considerata effettivamente completa ed unica fonte del diritto, appare senz'altro compiuto³¹. La prima giurisprudenza laica si accosta a quell'antico e riveritissimo testo con non minore interesse di quanto non fosse avvenuto in passato, ed è significativo che la prima opera giuridica scritta, i *Tripertita* di Sesto Elio Peto Cato – in cui con intento anche forse divulgativo ci si proponeva di far definitiva e piena luce sull'ordinamento in vigore, quale si era storicamente configurato –, fossero dedicati principalmente proprio alle XII Tavole, su cui si innesta sia la riflessione sull'*interpretatio* pontificale sia quella sulle *legis actiones*³². Ma è proprio dal fatto che a un certo punto si sia avvertita l'esigenza di una riflessione compiuta sull'ordinamento e sulle sue scaturigini, su «ciò che è vivo e ciò che è morto»³³ della tradizione civilistica, sulla effettiva attuale applicabilità di quegli antichi enunciati, è proprio da tutto questo che chiaramente emerge la coscienza storica del superamento: la fase dell'esperienza arcaica si era chiusa e,

²⁷ Il metodo restava ovviamente quello casistico, attraverso il quale poteva essere rivista e corretta qualsiasi regola, e che naturalmente si innesta sui principi fondamentali del *ius civile*, sulla *lex publica* e sulle non meno generali acquisizioni della sua propria *interpretatio*: cfr. per esempio O. BEHREND, *Die Causae coniectio der Zwölfstafeln und die Tatbestandsdisposition der Gerichtsrhetorik*, in «ZSS.», XCII, 1975, p. 166 s.

²⁸ Si tratta, naturalmente, solo di un'autorità socio-politica, ora del tutto avulsa da ruoli istituzionali.

²⁹ Cfr. per esempio M. BREONE, *Diritto e pensiero giuridico romano*, Firenze, 1976, p. 8.

³⁰ Si veda *infra*, § 3, a proposito dei *Tripertita* di S. Elio.

³¹ Tanto che essa sarebbe stata in seguito definita '*fons omnis publici privatiq[ue] iuris*' (Liv., *urb. cond.* 3.34.6). Cfr. Pomp. D. 1.2.2.6: '*Et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae sunt*'.

³² Si veda la testimonianza riportata da Pomp. D. 1.2.2.38 ('*Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur 'tripertita', qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtextitur legis actio*'). Per testimonianze ulteriori su Sesto Elio (console nel 198, censore nel 194: cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 526), sempre per lo più legate alla sua opera, che si continuò a leggere per lungo tempo, cfr. ad esempio D. 1.2.2.7, D. 19.1.38.1, Cic., *de or.* 1.45.198, 48.212 e 56.240, *Brut.* 20.78, *rep.* 1.18.30, *Cato* 9.27, *Tusc.* 1.9.18, *fam.* 7.22, e Gell., *noct. Att.* 4.1.20. Si vedano anche, qui, per tutti, ad esempio F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città: Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*², Napoli, 1994, p. 51 ss., M. BREONE, *S. Elio e le XII tavole*, in «Labeo», XLI, 1995, p. 66 ss., SINI, '*A quibus iura*', cit., p. 131 ss., e A. BOTTIGLIERI, '*Furtum antea factum*'. *Riflessioni su una testimonianza ciceroniana dei Tripertita di Sesto Elio*, in «SDHI.», LXXV, 2009, p. 535 ss.

³³ In ciò riprendendo la celebre espressione di B. CROCE, *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel: studio critico seguito da un saggio di bibliografia hegeliana*, Bari, 1907.

anche nel campo degli studi giuridici, si era inaugurata un'altra era. Il tradizionalismo tipico della civiltà romana probabilmente impedì che questo convincimento diffuso fosse effettivamente espresso – al contrario di quanto per esempio faranno gli umanisti del XV secolo, che per primi coniarono il termine Medio Evo –, ma ciò non toglie che tutta la romanità fosse pervasa dalla consapevolezza che davvero, dal punto di vista storico, si era ad un giro di boa; lo stesso atteggiamento diffidente di Catone e dei suoi sostenitori, di fronte alla prospettiva dell'intensificarsi degli scambi culturali con il mondo greco, è una ulteriore testimonianza di quanto detto. E se ciò valeva per le altre discipline, a maggior ragione doveva valere per il diritto, ove, per esprimersi hegelianamente, l'essere e la coscienza dell'essere non possono che coincidere³⁴. Allora, è vero sì che Sesto Elio dedica il suo commento solo alle XII Tavole ed alla tradizione, senza far menzione per esempio dell'editto in incipiente formazione, ma è anche vero che nel tracciare come un bilancio sull'eredità del passato implicitamente mostra di esser consapevole che, rispetto a quel passato, per la scienza si erano già aperte altre strade: non è un caso che egli, per esempio, si fosse dedicato anche allo studio del più importante tra i nuovi contratti del *ius gentium*, la compravendita consensuale³⁵. Tutto questo, a nostro avviso, anzitutto produsse un approccio più critico e più libero, da parte della stessa giurisprudenza laica, all'applicazione del precetto decemvirale³⁶, al quale i pontefici si erano invece puntigliosamente attenuti, allo scopo di ricondurvi, talora in modo anche assai artificioso, la disciplina dei negozi solenni: sotto questo profilo le soluzioni ora adottate (si pensi per esempio alla emancipazione di donne e nipoti, per i quali si ritenne sufficiente una unica vendita)³⁷ appaiono ispirate da intenti di superamento del dato letterale in sé considerato, e senz'altro anche di semplificazione formale.

4. Il principale orientamento assunto dalla giurisprudenza cautelare fra il III e il II secolo sembra essere infatti questo: l'introduzione nel sistema di elementi di maggior informalità. L'equilibrio fra struttura sociale ed evoluzione giuridica, condotta con metodi tradizionali, a lungo accortamente mantenuto, ora cede, di fronte ai contraccolpi provocati da vicende belliche e politiche che costringono Roma a misurarsi quotidianamente con fattori economico-culturali³⁸ destinati a trasformarla rapidamente in metropoli mediterranea. La città si popola di mercanti stranieri, della più svariata provenienza³⁹, e gli stessi *cives*, nonostante le remore di ordine soprattutto culturale che per qualche tempo graveranno su una parte, almeno, della aristocrazia, non tarderanno ad inserirsi fattivamente nel quadro dei nuovi rapporti internazionali. Di fronte ad un così accelerato processo storico di evoluzione (che per certi versi ricorda persino quello odierno, proprio dell'era della «mondializzazione») ⁴⁰ i vecchi negozi solenni del *ius civile*, sorti nell'ambito di una realtà statica caratterizzata da un'economia agricolo-pastorale, vengono talora sottoposti ad interventi di adeguamento, come per esempio

³⁴ Su questa fondamentale questione si rammenti la famosa risalente disputa tra P. DE FRANCISCI ed E. BETTI, i cui scritti sul tema sono oggi raccolti in «Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna», Como, 1996.

³⁵ Si veda D. 19.1.38.1.

³⁶ Era insomma maturato, rispetto alle XII Tavole, quel senso dell'evoluzione storica che i giuristi romani anche successivi ad Elio non perderanno mai, e che le rendeva al tempo stesso remote ed attuali. Cfr. per esempio M. BRETONNE, *Le XII Tavole e il senso della tradizione*, in «Roma tra oligarchia e democrazia» (*Atti Copanello 1986*), Napoli, 1989, p. 136.

³⁷ Ciò, in rapporto, naturalmente, alla *interpretatio* della norma di cui a *xii tab. IV.2*. Per una rassegna di opinioni cfr. ad esempio M. KASER, *Die Beziehung von lex und ius und die XII Tafeln*, in «Studi G. Donatuti», II, Milano, 1973, p. 540 – che a sua volta considera la suddetta innovazione frutto di un orientamento giurisprudenziale più libero che in passato, ma stranamente la riferisce alla stessa giurisprudenza pontificale – e C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*, I, Milano, 1990, p. 316 ss.

³⁸ Per un'interessante analisi di tali fattori, tra i quali va incluso il sempre maggior rilievo assunto dalla ricchezza mobiliare, accanto a quella più tradizionale di tipo immobiliare, si veda per esempio L. AMIRANTE, *L'origine dei contratti di buona fede*, in «Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano», I, Milano, 1988, p. 81 ss.

³⁹ Pomp. D. 1.2.2.28 parla di una città ormai *affollata* di stranieri (*multa turba peregrinorum*). Sul punto, si veda ancora AMIRANTE, *op. cit.*, p. 83.

⁴⁰ Qui preferendosi adottare, rispetto al termine «globalizzazione», il corrispondente italiano del francese «mondialisation».

avviene alla *stipulatio*, resa accessibile ai *peregrini*; le varie figure con cui prima si attuava il prestito, liberate dalla necessità strutturale di determinati orpelli formali, sembrano ora acquisire maggior autonomia, e ne deriva – anche per la introduzione in via legislativa di un’apposita *legis actio*⁴¹ – un rafforzamento della tutela del credito; in qualche raro caso istituti di provenienza straniera, quali le obbligazioni *litteris* contratte, vengono immediatamente riconosciuti e assorbiti dalla nuova giurisprudenza nell’ambito del sistema civilistico, a prescindere dalla mediazione pretoria. Anche nell’ambito dei diritti reali velocemente si coniano nuove figure, come l’usufrutto o le principali servitù urbane, forse per meglio corrispondere alle esigenze di una vita cittadina che, anche per effetto dei primi mutamenti urbanistico-architettonici⁴², risulta di per sé più complessa che non in passato. E’ insomma l’emersione di una giuridicità nuova, quella che si attua a Roma a partire dal III secolo, ad opera della prima giurisprudenza laica, che certamente in parte agisce con la sua *interpretatio* anche all’interno del *ius civile*, del sistema tradizionale, cercando non solo di semplificare le forme e snellire le procedure, nei rari casi in cui ciò fosse possibile, ma anche di dare riconoscimento, attraverso una riflessione più approfondita ed attenta alla sostanza delle cose, a tutto quel complesso di rapporti che, seppur non geneticamente riconducibili all’osservanza di qualche formalità, risultavano in qualche modo anch’essi, per la frequenza con cui erano praticati e la particolare serietà con cui anche in passato erano stati tenuti in conto⁴³, un portato della tradizione. E non si dica che la stessa giurisdizione del pretore, peregrino prima ed urbano poi, nel contribuire assai più liberamente di quanto non potesse fare la giurisprudenza da sé sola alla creazione di un nuovo sistema, non abbia anzitutto considerato il rilievo già abbondantemente assunto, sul piano quantomeno socio-economico, da figure che, come il mandato o la locazione, risultavano essere già note a Roma, piuttosto che nel Mediterraneo⁴⁴. Del resto anche il tentativo⁴⁵ di ricondurre nel solco della tradizione le nuove figure contrattuali, quali per esempio la stessa *societas* (ora avvicinata – quella *omnium bonorum* – al *consortium exerto non cito*) o la compravendita (ora avvicinata, sotto certi profili ed effetti, alla *mancipatio*, benché di per sé fosse autentico contratto di *ius gentium*, più liberamente forgiato dal magistrato rispetto agli altri istituti succitati), rivela una costante attenzione da parte della giurisprudenza laica nei confronti dell’attività giurisdizionale del pretore⁴⁶; e si osservi anche che alcuni dei principi ispiratori di quest’ultima, quali la tutela della *bona fides*, erano tutt’altro che estranei alla tradizione etico-cultu-

⁴¹) La *condictio*, naturalmente, per la quale si veda Gai., *inst.* 4.17b-20.

⁴²) Sulle profonde trasformazioni che la città subì, dal punto di vista demografico, urbanistico, edilizio ed architettonico, e sul fatto che esse si acuirono a partire dall’età annibalica, ci sia consentito rinviare, in questa sede, agli autori variamente ricordati in L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell’età arcaica*, Milano, 2005, p. 28 ss., dei quali si veda qui in particolare A. PALMA, *Iura vicinatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell’età classica*, Torino, 1988, *passim*.

⁴³) Alludiamo essenzialmente ai rapporti fondati sulla fiducia reciproca (*fides, officium*), di cui si dirà meglio tra breve.

⁴⁴) Qui accogliendosi senz’altro la teoria, cosiddetta «policentrica», dell’origine dei *iudicia bonae fidei* (non solo, dunque, nel tribunale del pretore peregrino), cara per esempio a M. TALAMANCA, ‘Processo (diritto romano)’, in «ED.», XXXVI, Milano, 1987, p. 28 e nt. 187 e p. 29 e nt. 194, e ‘Contratto e patto nel diritto romano’, in «Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile», IV, Torino, 1989, p. 64. In particolare, di locazione, com’è noto, si occuperà principalmente Catone nel suo *De agricultura*, ove si riportano formulari negoziali (144 ss.); mentre è opinione diffusa che il mandato esistesse, già in epoca pregiuridica, in quanto fondato sull’*officium* (cfr. ad esempio, per tutti, S. RANDAZZO, *Mandare. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell’evoluzione del mandato romano*, Milano, 2005, *passim*).

⁴⁵) Il quale risulta soprattutto, per la verità, dalla sistematica dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio Scevola, la cui composizione, posteriore di circa un secolo rispetto all’età protolaica, può essere tuttavia collocata, a nostro avviso, al culmine di una tendenza interpretativa che doveva essersi ragionevolmente manifestata ben prima. Cfr. per esempio M. BRETONI, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1984, p. 108 e nt. 22, e *Storia del diritto romano*¹², Bari-Roma, 2008, p. 185 s. e 259 s., ed A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Bari-Roma, 1992, specialmente p. 35 ss. e 62 ss.

⁴⁶) Vorremmo peraltro ricordare che nel 208 un personaggio ai nostri fini importante, quale il pontefice massimo Publio Licinio Crasso, accettò di buon grado di esercitare la carica di pretore peregrino: cfr. Liv., *urb. cond.* 27.22.3 (‘*Ceterae provinciae ita divisae: praetoribus, P. Licinio Varo urbana, P. Licinio Crasso pontifici maximo peregrina et quo senatus censisset, Sex. Iulio Caesari Sicilia, Q. Claudio Tarentum*’).

rale di Roma⁴⁷. Si può allora fondatamente affermare che la creazione del nuovo sistema onorario, sebbene per molto tempo destinato a non essere riconosciuto né commentato come vero e proprio *ius* dai giuristi romani, ancora formalmente legati alla tradizione, tuttavia si svolse in un clima di collaborazione frequente e proficua tra magistrato e giuristi: furono questi a rappresentare al pretore gli eventuali modelli cui attingere, qualora egli non preferisse direttamente rifarsi all'esempio fornito da altri istituti, già noti nell'ambito dei traffici mediterranei; furono ancora questi a contribuire al processo di tipizzazione delle prime tracce scritte di formula e quindi alla prima elaborazione dell'editto giurisdizionale, la cui sistematica originaria, secondo un'antica e in parte ancor oggi condivisibile intuizione di Lauria⁴⁸, non doveva discostarsi molto da quella delle XII Tavole⁴⁹, che proprio in quel periodo costituivano il principale oggetto di studio da parte della giurisprudenza laica. D'altronde, secondo una teoria da noi più volte formulata⁵⁰, una cooperazione tra i giuristi da una parte, e propriamente il magistrato dall'altra, riguardo agli eventuali correttivi da apportare al sistema processuale vigente, era sempre esistita, anche in età pontificale; e ciò sarebbe confermato anche dalla particolare autonomia che, sul piano sia legislativo che della successiva riflessione giurisprudenziale (si pensi all'organizzazione interna che lo stesso Elio darà alla tematica da lui trattata, ove alle *legis actiones* è dedicata un'apposita *pars*), la materia processuale sembra aver sempre avuto rispetto a quella sostanziale. E' ragionevole pensare che in un primo momento si fosse cercato, vuoi per il tramite di qualche particolare artificio tecnico-giurisprudenziale⁵¹, vuoi per il tramite della legislazione⁵², di aggiornare e dare nuova linfa al sistema delle *legis actiones*; ma lo stretto formalismo che era ad esse congenito rese l'impresa difficoltosa e finì per palesarne la definitiva inadeguatezza rispetto a tutte quelle nuove esigenze che, anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale dei diritti, erano venute a manifestarsi: ciò spiega come mai, per citare Gaio⁵³, '*paulatim in odium venerunt*', ed il nuovo processo formulare si avviò a divenire quello ordinario.

5. Per concludere, una rapida riflessione di sintesi. Da tutto quel che si è detto sopra risulta che nel corso del III secolo a.C. l'attività diretta allo studio, all'interpretazione ed alla creazione del diritto venne sottratta al controllo esclusivo di soggetti legati al potere religioso: in tal modo non si può disconoscere che, nella Roma di allora, nel campo della giurisprudenza, si affermò senz'altro il principio di *laicità*, e che ciò avvenne sotto l'impulso di fattori non troppo dissimili da quelli che hanno portato, anche oggi, all'affermazione di detto principio: l'esigenza di meglio distinguere la sfera civile da quella sacrale; l'esigenza di un maggior «pluralismo» culturale, tale da garantire protezione ai diritti di cui si facevano portatori, dall'interno, ceti sociali nuovi e, dall'esterno, masse di stranieri, confluite a Roma per concludere affari ed, eventualmente, per insediarsi. Ne derivarono considerevoli innovazioni, per lo più consistenti nella semplificazione di forme e procedure; ma – questo è il punto – non certamente consistenti nel sacrificio del principio di *identità*, ossia di quel patrimonio di valori etico-culturali che da sempre costituivano il nerbo della società romana. Si può anzi sostenere che la risposta alle nuove istanze, poste da un'epoca di profondi cambiamenti, venne data attraverso un potenziamento di quegli stessi valori, seppur rivisitati e aggiornati nella loro applicazione: l'esempio più significativo è rappresentato, come detto, dalla *fides*, dal rispetto che si doveva alla

⁴⁷) Sulla *fides* arcaica, intrisa di valori etico-religiosi ancor prima che giuridici, si veda per esempio D. NÖRR, *Die Fides im römischen Völkerrecht*, Heidelberg, 1991.

⁴⁸) M. LAURIA, *Ius Romanum*, I.1, Napoli, 1963, p. 9, 20 ss. e 50 s., e *Ius. Visioni romane e moderne*³, Napoli, 1967, p. 42 e 77.

⁴⁹) Anche se poi fu proprio per effetto del *ius honorarium* che le XII tavole, in fin dei conti, persero parte della loro immediata incisività, e divennero anche oggetto di ricerca retorica ed antiquaria.

⁵⁰) In proposito, si veda soprattutto FRANCHINI, *La desuetudine*, cit., p. 71 ss.

⁵¹) Si pensi per esempio alla progressiva semplificazione, nell'ambito della *legis actio sacramenti in rem*, del rito originario del *manum conserere*: del che abbiamo trattato nel luogo citato appena *supra*, nt. 50.

⁵²) Essenzialmente, alludiamo alle leggi Silia e Calpurnia, con le quali, proprio nella nostra epoca, venne introdotta la *legis actio per conditionem*: cfr. Gai., *inst.* 4.19.

⁵³) Gai., *inst.* 4.30.

«parola data», la quale, prima rilevante quasi esclusivamente sul piano morale, ora, grazie alla protezione che il pretore le accorda per il tramite della tecnica formulare, acquista un valore di carattere senza dubbio giuridico⁵⁴.

⁵⁴) Molto illuminante, proprio nella nostra ottica, è la lettura di A. CARCATERRA, *Dea Fides e fides: storia di una laicizzazione*, in «SDHI.», L, 1984, p. 199 ss.